

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 27 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, ha in corso con l'intermediario due rapporti di credito: il primo del 5.11.2008, riveniente dal "*consolidamento*" di due precedenti contratti di finanziamento; il secondo del 18.2.2003, collegato all'utilizzo di una carta di credito. In relazione ad una situazione di profondo disagio economico, conseguente alla perdita dell'occupazione "*di uno dei coniugi*", il ricorrente chiedeva – con una nota priva di data – "*di poter dilazionare in almeno 120 mesi il pagamento del debito residuo*".

Con nota del 26.11.2009, l'intermediario dichiarava di non poter accogliere l'istanza, avendo il ricorrente già beneficiato del "*consolidamento di più posizioni preesistenti*".

Con ricorso ricevuto l'8 febbraio 2010, il cliente, precisando che la richiesta di rinegoziazione dei prestiti avrebbe ricevuto esito negativo, chiedeva all'Arbitro di "*mediare*" con gli intermediari "*per giungere a condizioni di pagamento più favorevoli*".

Con le controdeduzioni, l'intermediario evidenziava preliminarmente che, per entrambi i contratti di finanziamento, il versamento delle rate di rimborso era stato effettuato con

ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente pattuite, nonostante il ricorrente avesse beneficiato di una ridefinizione della sua pregressa esposizione debitoria; ciò premesso, eccepiva che la controversia sarebbe stata portata all'attenzione dell'Arbitro in mancanza di un preventivo reclamo, avendo il cliente inoltrato esclusivamente la richiesta di dilazione di pagamento, concludendo affinché l'Arbitro dichiari l'inammissibilità del ricorso "*stante la mancanza di un precedente reclamo nonché l'introduzione di una nuova contestazione*".

DIRITTO

A parere del Collegio, occorre affrontare, in via preliminare, l'eccezione di "inammissibilità del ricorso", così come definita dall'intermediario, per assoluta mancanza di preventivo reclamo.

Sul punto, la normativa vigente prevede espressamente che "*il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario...L'intermediario si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento*" (Cfr. delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, art. 4, commi 1 e 3).

Quanto alla definizione del reclamo, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", Sez. I, par. 3 prevedono espressamente che "*Ai fini della presente disciplina si definisce reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione*".

Nel caso specifico il ricorrente non ha operato alcuna contestazione nei confronti dell'intermediario né ha lamentato omissioni, essendosi limitato a chiedere una "di dilazione del pagamento del debito residuo" in considerazione delle sue mutate condizioni economiche.

Al cospetto di tale macroscopica ed incontestabile evidenza - assoluta mancanza di un preventivo reclamo - appare chiaro che il ricorso dovrà essere dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI